



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"A.R.C.A. ASSOCIAZIONE RICERCHE CULTURALI ASCIANO"

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione (di seguito riportata più brevemente come "Associazione") denominata

"A.R.C.A. ASSOCIAZIONE RICERCHE CULTURALI ASCIANO"

La sede dell'associazione è stabilita in Asciano (SI), Via Bruno Buozzi n. 24.

Lo spostamento della sede legale nell'ambito del Comune di Asciano non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – OGGETTO E DURATA

L'associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciali e comunque diverse da quelle previste dal presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – SCOPO

L'associazione persegue esclusivamente finalità di promozione della cultura e dell'arte. In particolare, essa si propone di assumere le seguenti iniziative in Italia e all'estero:

- a) Diffondere la conoscenza del territorio di riferimento e incentivarne le attività culturali;
- b) Ampliare la conoscenza della cultura artistica, archeologica e storica anche delle tradizioni, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- c) Proporsi come gruppo di incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- d) Operare per la promozione nell'ambito di attività culturali, organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, esposizioni temporanee, mostre, spettacoli, incontri, visite guidate, escursioni, gite sociali ed eventi vari;
- e) Attivare iniziative culturali, anche in collaborazione con privati, altri Enti pubblici e privati, Associazioni ONLUS impegnate nel proseguimento dei



- medesimi scopi dell'Associazione e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura;
- f) Collaborare con Autorità Governative locali, Enti, Organizzazioni, Associazioni Internazionali, nazionali e locali, partecipare ed aderire ad Associazioni, Enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta al conseguimento delle finalità e degli scopi dell'associazione medesima;
 - g) Promozione di iniziative editoriali, pubblicazioni di atti di convegni, seminari, degli studi e delle ricerche compiute;
 - h) Stipulare atti o contratti di ogni tipo, richiedere finanziamenti di ogni genere stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo, accettare sponsorizzazioni per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi per la realizzazione di iniziative.
 - i) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
 - j) Erogare eventuali premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;
 - k) Svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione in genere compreso gadget vari, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
 - l) Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali degli associati nello specifico settore di competenza, anche mediante conferimento di contratti di consulenza e/o di prestazione d'opera, purché a condizioni vantaggiose per l'associazione, in modo che ciò non costituisca indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione agli associati.

Art. 4 – SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e gli Enti privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale. Il numero degli associati è illimitato.

I soci possono essere: Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Soci Fondatori: sono coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione, salvo esclusione. Tra questi verranno nominati i membri del primo Consiglio Direttivo, indicano le assemblee e hanno diritto di voto. Si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.



Soci Ordinari: sono coloro che, previo invito ufficiale dell'Associazione (con delibera e votazione del Consiglio Direttivo), abbiano accettato il presente statuto. Essi si impegnano nell'avere un ruolo attivo nell'Associazione. Si impegnano altresì a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto.

Soci Onorari: sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale e/o economico alla costituzione dell'associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali, possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

Soci sostenitori: sono tutti coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; i soci sostenitori non partecipano all'assemblea e non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle attività istituzionali. L'appartenenza all'Associazione come soci sostenitori ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta (anche via email) al Consiglio Direttivo, che comporta l'accettazione del presente Statuto. Il consiglio Direttivo delibera, a suo insindacabile giudizio, sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, sempre rispettando, tuttavia, i principi di democraticità e associativi tipici dell'ente. Il rinnovo dell'adesione all'associazione avverrà automaticamente con il pagamento della quota annuale.

Sarà cura dell'Associazione iscrivere in un apposito registro i soci fondatori e i soci ordinari, i quali sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Le prestazioni fornite dai soci non possono essere retribuite ad eccezione di quanto previsto all' art. 3.

La qualità di socio si perde:

- a) Per recesso unilaterale del socio stesso dall'Associazione e per esclusione;
- b) Per morte del socio;
- c) Per scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto, escludendo, altresì, espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è sostituito da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttiva marginali.

Art. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Revisore unico.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari (compresi i fondatori) ed è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- Il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- All'elezione del Consiglio Direttivo;
- Alla nomina del Revisore;
- Alle modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- Ad ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione;
- Ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- Agli indirizzi di programmazione annuale.

Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Hanno diritto d'intervento all'Assemblea dell'Associazione e di voto i soci ordinari (compresi i fondatori) che siano in regola con il versamento delle quote sociali. I soci possono farsi rappresentare per delega esclusivamente da altro associato. Ogni delegato non potrà essere portatore di più di una delega. L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita o posta elettronica o fax inviati a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. I soci devono, in ogni caso, essere adeguatamente informati. Ogni socio ha diritto ad un voto. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, i quali deliberano a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO



L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e fino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Art. 9 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Al presidente sono inoltre attribuite le seguenti mansioni:

- a) Riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell'Associazione; incassare somme ed eseguire pagamenti, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
- b) Depositare denaro e valori presso una o più banche prescelte dal Consiglio Direttivo e controllare il movimento del conto corrente postale se istituito;
- c) Tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Consiglio Direttivo.



Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente costituirà prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo: Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne, a lo spese, estratti.

Art. 10 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'associazione protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è composto da un revisore unico eletto, anche tra i non soci, dall'assemblea. Lo stesso dura in carica tre esercizi e fino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica ed è rieleggibile.



Il Revisore esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Art. 13 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del libro 1°, Titolo del Codice civile e le leggi speciali in materia.